

Rifiuti elettrici. Il Governo ha varato ieri lo schema di decreto legislativo

Raee, debutta il fotovoltaico

Paola Ficca

Quasi pronto il nuovo sistema legislativo per la gestione dei Raee (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) destinato a sostituire l'attuale Dlgs 151/2005. Ieri, infatti, il Consiglio dei ministri ha approvato, in prima lettura, lo schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2012/19/UE. Ora il testo sarà sottoposto all'esame della Conferenza unificata Stato-Regioni e delle competenti commissioni parlamentari.

Il testo nazionale, al pari della direttiva, estende e chiarisce il campo di applicazione; innalza gli obiettivi di raccolta, recupero e riutilizzo; frena le spedizioni all'estero. La qualificazione degli impianti di trattamento resta, però, un punto delicato perché non sembra essere compiutamente affrontato; infatti, pur richiedendo l'iscrizione degli impianti al centro di coordinamento Raee, il testo non riconosce a tale Centro adeguati

poteri per la verifica periodica né chiarisce qualsiasi requisito da rispettare.

Fino al 14 agosto 2018 vige un periodo transitorio e il decreto si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) indicate nell'alle-

L'OBIETTIVO

Entro il 2018 la raccolta dovrà raggiungere l'85% delle apparecchiature che vengono prodotte in Italia

gato I (si aggiungono, tra poche altre, i pannelli fotovoltaici, ma restano molto simili a quelle finora previste dal Dlgs 151/2005), con alcune esclusioni (per esempio il materiale bellico e le lampade a incandescenza). Dal 15 agosto 2018, invece, il campo di applicazione si apre e la disciplina si applica a tutte le Aee (classificate in sei categorie nell'allegato

III), con poche esclusioni (per esempio i dispositivi medici se infetti). Il campo di applicazione potrebbe cambiare ancora perché entro il 14 agosto 2015, la Commissione UE lo riesaminerà.

La raccolta prevede almeno 4 chili/abitate fino al 31 dicembre 2015 ed entro il 1° gennaio 2019 dovrà raggiungere il 65%/anno delle Aee immesse sul mercato nei tre anni precedenti oppure l'85% dei Raee prodotti in Italia. Per recupero, riciclaggio e preparazione per il riutilizzo gli obiettivi variano in base alle categorie di Raee e ai periodi (transitorio e a regime) e sono compresi tra il 50 e l'85%.

Per ridurre al minimo lo smaltimento dei Raee misti con altri rifiuti nei cassonetti, i centri di raccolta comunale accettano gratuitamente i Raee portati dai cittadini, dai distributori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica, purché prodotti nel territorio ove è ubicato il centro di raccolta, a

meno di apposita convenzione con il Comune. Per i punti vendita di grande superficie (di almeno 400 mq), all'obbligo di ritiro del Raee nel caso di acquisto di un'Aee nuova, si aggiunge quello di ritiro di Raee di piccolissime dimensioni, anche senza acquisto del nuovo ("uno contro zero"). Si tratta di Raee con dimensioni esterne non superiori a 25 cm.

Per arginare la piaga delle esportazioni nei Paesi in via di sviluppo di Raee "mascherati" da Aee usate, l'allegato VI reca i requisiti minimi che il possessore deve dimostrare; in difetto, si presume che si tratti di un tentativo di esportazione illegale di Raee (si deroga in caso di accordo di trasferimento tra imprese di Aee difettose da restituire o riparare). Le spese per analisi, ispezioni e deposito di Aee usate sospettate di essere Raee possono essere poste a carico dei produttori, dei Sistemi collettivi o di chi organizza la spedizione.